



CITTÀ DI GIULIANOVA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19 Del 12-05-2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID - 19. MISURE STRAORDINARIE E TEMPORANEE IN MATERIA DI CANONE DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI ED AI PUBBLICI ESERCIZI

L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di maggio alle ore 18:08, nella consueta sala delle adunanze consiliari del Comune di Giulianova, previo adempimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito in sessione di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

All'appello nominale chiamato dal Segretario Generale ad inizio seduta risultano rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

VASANELLA PAOLO	PRESIDENTE	Presente
TRIBUIANI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
PICCIONE VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
PERSIANI LIVIO RICCARDO	CONSIGLIERE	Presente
MASTRILLI GIANNI	CONSIGLIERE	Presente
GUIDOBALDI ANTONELLA	CONSIGLIERE	Assente
GIORGINI PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
GARZARELLA GIULIO	CONSIGLIERE	Presente
FRANCIONI MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
DI DIONISIO FABIO	CONSIGLIERE	Assente
CIAFARDONI ERNESTO	CONSIGLIERE	Presente
CARROZZIERI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
CARPINETA MATTEO	CONSIGLIERE	Presente
BONADUCE PAOLO	CONSIGLIERE	Presente
ARBORETTI GIANCRISTOFARO FRANCO	CONSIGLIERE	Presente
COSTANTINI JWAN	SINDACO	Presente
DI VALERIO IDA CARINA	Consigliere	Presente

Presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor VASANELLA PAOLO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE D'Egidio Dott.ssa Raffaella, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Relazione Di Carlo Marco.

Intervengono il Consigliere Arboretti G. Franco, il Sindaco Costantini Jwan e il Consigliere Mastrilli Gianni.

Il Consiglio Comunale, richiamati:

- ✓ il d.lvo n. 112/1998 recante *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii.;
- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per il rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- le ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione civile: - n. 630 del 3 febbraio 2020, recante: *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*, con la quale viene disposto che il Capo del Dipartimento della Protezione Civile debba assicurare il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, le successive n. 631, n. 633, n. 635, n. 637, n. 638, n. 639, n. 659, n. 660 dell'anno 2020 recanti: *“Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;
- il Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 concernente disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”* che cristallizza l'avvio della cd 'fase 2' della emergenza, prevedendo graduale possibilità del riavvio in sicurezza e nel rispetto delle misure preventive limitative e riduttive del contatto sociale, anche in riferimento all'esercizio delle attività commerciali in genere, e dei pubblici esercizi;
- il rispetto delle misure preventive di che trattasi, poste a tutela e presidio della salute pubblica, necessario a ridurre i rischi da possibile contagio, anche con particolare riguardo allo svolgimento delle attività commerciali e dei pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande soprattutto all'interno delle sedi delle attività medesime determinerà, con ragionevole grado di certezza, un notevole rallentamento degli scambi commerciali, con ovvio ed intuitivo negativo carico di conseguenze economiche in capo ai titolari delle attività medesime;
- la ripresa in sicurezza delle citate attività, infatti, imporrà una sensibile riduzione della estensione delle aree interne fruibili agli scambi ed al consumo sul posto, stanti le stringenti previsioni preventive imposte a livello centrale a tutela della pubblica salute, al dichiarato fine di ridurre le possibilità di ulteriori contagi;
- nell'ottica, pertanto, di contribuire alla ripresa economica, sulla base di

quanto si dispone ed osserva di seguito, l'intendimento perseguito con la presente proposta è quello di coniugare, per ovvie ed intuitive ragioni, le contrapposte esigenze da un lato, di favorire il ripristino, per quanto più potrà essere possibile, e la ripresa delle citate attività e, dall'altro, di tutela della salute pubblica, favorendo il temporaneo sviluppo ed esercizio delle attività medesime all'aperto, in prossimità delle sedi delle attività;

- a tale fine l'intendimento è quello di prevedere, in riferimento alla sola stagione estiva 2020, significative riduzioni del canone di occupazione temporanea di suolo pubblico;

- sotto tale ragione, deve potersi osservare che, il regolamento dettante principi in tema di C.O.S.A.P. – Canone per l'occupazione di suolo pubblico, è stato approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 30 maggio 2005, variamente modificato nel tempo, con successive deliberazioni del medesimo consesso, l'ultima delle quali è la deliberazione, n. 8 del 27 marzo 2018;

- nella parte applicabile di detto regolamento, la determinazione dell'importo del canone di occupazione di suolo pubblico a tutt'oggi vigente ed applicabile, deriva da quanto sul punto assunto con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 28 aprile 2016, stante proroga disposta da ultimo con delibera di Giunta Comunale n. 96 del 17 dicembre 2019;

- come prevede la legge e stabilisce costante giurisprudenza (cfr. tra le tante, Cons. Stato, Sez. II n. 120 del 18 gennaio 2017) sul punto, il C.O.S.A.P. *"costituisce per l'ente pubblico proprietario del demanio una entrata patrimoniale (e non tributaria) che trova la sua giustificazione nella necessità di trarre un corrispettivo per l'uso esclusivo e per l'occupazione dello spazio, concessi contrattualmente o in base a provvedimento amministrativo a soggetti terzi, strutturandosi in connotazioni di carattere patrimoniale, la cui istituzione è rimessa alla facoltà dei comuni e delle province in alternativa alla tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche appartenenti al patrimonio indisponibile dei medesimi enti"*;

- detto principio legittima la possibilità, per l'ente pubblico titolare del diritto dominicale sul demanio, di determinarne l'importo;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esaminato, che la tutela delle contrapposte e descritte esigenze, consente di adottare le modifiche e agevolazioni come in appresso indicate, **fino alla data del 31 ottobre 2020**, relativamente alle tariffe di Canone di Occupazione spazi ed aree pubbliche, fermo restando il rispetto delle norme del codice della strada a tutela della pubblica incolumità, **in favore di tutte le attività commerciali in genere, e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che ne facciano richiesta**, e che riavvieranno le proprie attività nel momento in cui le fonti nazionali lo consentiranno:

1. Ai titolari di occupazioni permanenti si applica una riduzione nella misura dell'ottanta per cento (80%) dei canoni oggi vigenti, **limitatamente alle occupazioni temporanee di suolo pubblico funzionali all'ampliamento della concessioni permanenti già in titolarità**;
2. Alle attività cui fosse stata assentita, nel corso dell'anno 2019,

occupazione temporanea di suolo pubblico in accoglimento di specifica richiesta, si applica una riduzione nella misura dell'ottanta per cento (80%) dei canoni oggi vigenti, limitatamente a quella parte di occupazione temporanea che, eventualmente, eccedesse la misura assentita nel corso dell'anno 2019;

3. Alle attività non titolari di occupazioni permanenti di suolo pubblico, né di provvedimenti di occupazione temporanea di suolo pubblico nel corso dell'anno 2019, per non avere presentato specifica richiesta, si applica una riduzione nella misura dell'ottanta per cento (80%) dei canoni oggi vigenti;
4. Differire al 30 di settembre 2020, il pagamento del COSAP relativo a tutte le concessioni di suolo pubblico permanenti, sia per gli operatori che optano per il pagamento in unica soluzione, sia in riferimento a coloro i quali si avvalgano del pagamento rateale ai sensi dell'articolo 32 del regolamento, (per questi ultimi la seconda rata viene posticipata al 30 settembre, la terza rata al 30 ottobre e la quarta rata al 30 novembre);
5. L'occupazione temporanea concessa a tariffe agevolate potrà avvenire solo ed esclusivamente con ombreggi e non con strutture fisse (Dehors), per le quali restano efficaci le disposizioni di cui al regolamento sul punto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2011, e le tariffe ordinarie;

dato atto di quanto segue:

- ✓ l'adozione del presente provvedimento comporta l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto d'interesse;
- ✓ il Responsabile del procedimento viene individuato nella persona dell'Avv. Andrea Sisino, funzionario T.P.O. incardinato nella IV Area di questo Ente, in quanto dotato della necessaria competenza professionale a trattare le questioni sottese;
- ✓ l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lvo n. 267/2000

visti:

- ✓ la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- ✓ il d.lvo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- ✓ lo statuto dell'Ente;
- ✓ i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei competenti Uffici, in conformità all'art. 49 TUEL

Valutato ogni opportuno elemento,

Astenuti 4 consiglieri: Mastrilli, Tribuiani, Arboretti e Carrozzeri

Favorevoli n. 10

delibera:

- 1- la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato,

costituendone motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;

2- la tutela delle contrapposte e descritte esigenze consente di adottare le modifiche e agevolazioni come in appresso indicate, fino alla data del 31 ottobre 2020, relativamente alle tariffe di Canone di Occupazione spazi ed aree pubbliche, in favore di tutte le attività commerciali in genere, e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che ne facciano richiesta (fermo restando il rispetto delle norme del codice della strada), e che riavvieranno le proprie attività nel momento in cui le fonti nazionali lo consentiranno:

- I. Ai titolari di occupazioni permanenti si applica una riduzione nella misura dell'ottanta per cento (80%) dei canoni oggi vigenti, limitatamente alle occupazioni temporanee di suolo pubblico funzionali all'ampliamento della concessioni permanenti già in titolarità;
- II. Alle attività cui fosse stata assentita, nel corso dell'anno 2019, occupazione temporanea di suolo pubblico in accoglimento di specifica richiesta, si applica una riduzione nella misura dell'ottanta per cento (80%) dei canoni oggi vigenti, limitatamente a quella parte di occupazione temporanea che, eventualmente, eccedesse la misura assentita nel corso dell'anno 2019;
- III. Alle attività non titolari di occupazioni permanenti di suolo pubblico, né di provvedimenti di occupazione temporanea di suolo pubblico nel corso dell'anno 2019, per non avere presentato specifica richiesta, si applica una riduzione nella misura dell'ottanta per cento (80%) dei canoni oggi vigenti;
- IV. Differire al 30 di settembre 2019, il pagamento del COSAP relativo a tutte le concessioni di suolo pubblico permanenti, sia per gli operatori che optano per il pagamento in unica soluzione, sia in riferimento a coloro i quali si avvalgano del pagamento rateale ai sensi dell'articolo 32 del regolamento, (per questi ultimi la seconda rata viene posticipata al 30 settembre, la terza rata al 30 ottobre e la quarta rata al 30 novembre);
- V. L'occupazione temporanea concessa a tariffe agevolate potrà avvenire solo ed esclusivamente con ombreggi e non con strutture fisse (Dehors), per le quali restano efficaci le disposizioni di cui al regolamento sul punto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 15 aprile 2011, e le tariffe ordinarie;

3- dare mandato ai competenti Dirigenti e Responsabili di Servizio di dar corso alla approvazione dei provvedimenti successivi e conseguenti, necessari alla concretizzazione del riferito obbiettivo;

Con successiva votazione, ravvisata l'urgenza di favorire la ripresa economica,
Astenuiti 4 consiglieri: Mastrilli, Tribuiani, Arboretti e Carrozzeri
Favorevoli n. 10

DELIBERA

, di conferire immediata esecutività alla presente, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del

d.lvo n. 267/2000, con votazione separata che fornisce esito

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 07-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Gramenzi Massimiliano

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 07-05-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Pirocchi Corinto

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to VASANELLA PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Raffaella D'Egidio

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 25-05-2020

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Elga Paoloni

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 04-06-2020 ai sensi di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Raffaella D'Egidio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Raffaella D'Egidio)

Documento informatico in originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e norme collegate